



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

15/33/CR06b/C1



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

**DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE
REGIONI E LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
SULLA NUOVA FASE NELL'AZIONE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA NELLA P.A.**

PREMESSA

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative stanno indirizzando e guidando le Amministrazioni e i Consigli regionali nello svolgimento delle attività previste dalla Legge 190/2012 e dai relativi decreti attuativi.

Le Conferenze esprimono la convinzione della necessità di rafforzare l'azione a contrasto della corruzione, quale fenomeno che attenta gravemente all'essenza costitutiva stessa della P.A., la sua terzietà e imparzialità. Riaffermano che i principi della Legge 190 costituiscono un'imperdibile occasione per rinnovare la cultura della P.A. quanto al suo essere al servizio del cittadino, per recuperare le risorse economiche sistematicamente dissipate dalla corruzione e soprattutto per innovare profondamente l'organizzazione dei pubblici uffici e le loro procedure, nella direzione di snellezza, efficienza, evoluto uso delle tecnologie, conoscibilità e tracciabilità delle spese.

Le Conferenze sostengono con forza l'intenso operato delle Regioni, poste di fronte a un compito impegnativo di rinnovamento e ammodernamento, e ne riconoscono, dall'osservazione e dai riscontri di questo primo periodo, che si avvia ai due anni, di applicazione della Legge 190/2012 e dei suoi decreti attuativi, la compiuta conoscenza delle difficoltà e delle incertezze interpretative che hanno accompagnato l'applicazione della normativa.

Si potrebbe in sintesi affermare che il vastissimo ventaglio di adempimenti richiesti, sia in materia di lotta alla corruzione, che di trasparenza e di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, ha finora rischiato di far prevalere l'ottica del rispetto formale delle norme, affannosamente perseguito, piuttosto che gli obiettivi reali e strategici della disciplina: diminuire le occasioni di corruzione, aumentare la capacità di farla emergere, creare un clima sfavorevole ad essa. Altrettanto

per la necessità di fare “vera” trasparenza, per garantire al cittadino un pulpito privilegiato sull’azione della P.A. negli aspetti di reale rilevanza e interesse, e non disorientarlo con una mole indecifrabile di dati.

Tutto ciò porta a considerare che, ferma restando la direzione indicata dalla Legge 190, occorre un deciso cambio di passo sul percorso da essa indicato. In tal senso, l’iter dei provvedimenti in materia di riforma della P.A. e di semplificazione costituisce una preziosa occasione. Vanno attentamente selezionate le attività di contrasto alla corruzione e le loro priorità, così come gli obblighi di pubblicazione, privilegiando con coraggio il principio dell’efficace semplicità, spesso vanificata da adempimenti complicati e talvolta impossibili da espletare.

In particolare occorre recuperare pienamente e senza ambiguità il ruolo di prevenzione e di coordinamento organizzativo dei Responsabili, spesso considerati causa e colpa di tutto quello che non funziona o non è adeguatamente organizzato. Essi sono impegnati a stimolare, promuovere, diffondere nelle loro Regioni una nuova etica e una nuova cultura organizzativa nella P.A., con un ruolo quindi di “sentinelle” sul territorio, e devono divenire interlocutori necessari con i soggetti centrali per conto dell’Ente di appartenenza

Superati i due anni di vigenza della Legge 190/2012, che è stata senz’altro un momento importante nella storia della P.A. in Italia, ci troviamo di fronte a un passaggio critico, che non può essere affrontato senza la necessaria concordanza e sincronia di tutti gli attori impegnati nel settore. Per queste ragioni, le Conferenze intendono promuovere i necessari momenti di confronto con l’ANAC, organismo centrale cui la normativa conferisce la generale competenza sulla materia.

Per questi motivi, in considerazione dell’esame parlamentare del ddl AS 1577 che contiene la delega al Governo a rivedere la disciplina della pubblicazione e delle incompatibilità, si propongono le seguenti osservazioni sulle problematiche afferenti la materia della prevenzione della corruzione e trasparenza disciplinate dalla Legge 190/2012 e dai decreti 235/2012, 33/2013 e 39/2013 al fine di superare le criticità riscontrate in fase applicativa e di armonizzare il sistema delle fonti normative per ricondurle a coerenza e ragionevolezza anche nel rispetto della peculiare autonomia regionale; nell’intento di ribadire e declinare i principi e le linee direttrici che si intendono perseguire e che si ritiene debbano orientare la revisione della legislazione in parola:

- Consolidamento e sviluppo dei livelli di trasparenza come conoscibilità e fruibilità delle informazioni.
- Semplificazione dell’organizzazione e delle procedure come condizione per ottenere processi decisionali sicuri e replicabili.
- Snellimento e chiarezza degli adempimenti formali a vantaggio della conoscenza dei dati di effettivo interesse del cittadino.
- Valorizzazione dell’autonomia per rendere l’azione di contrasto alla corruzione sempre più contestualizzata, precisa e puntuale.

- Differenziazione degli adempimenti in ragione delle caratteristiche e delle dimensioni delle p.a.
- Riconsiderazione della sanzione della nullità degli incarichi non rispondenti alla normativa su inconferibilità e incompatibilità.

RUOLO DEL RTPC

Prima di entrare nel merito delle disposizioni relative ai decreti attuativi della l. 190/2012 si ritiene opportuno svolgere una riflessione di carattere generale in merito al ruolo e alle funzioni del **Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza** alla luce dell'esperienza maturata in questo primo periodo di attività.

Si ritiene in particolare doversi ribadire il carattere preventivo delle attività di competenza del RTPC e in virtù di questo ricalibrare le disposizioni che attualmente gli attribuiscono responsabilità per mancate osservanze delle prescrizioni di Legge da parte di altri soggetti nella P.A., poco coerenti con la sua identità di principale promotore della cultura dell'integrità all'interno delle organizzazioni.

Va riaffermato che il RTPC deve godere di autonomia, sufficienti risorse e adeguate tutele per esercitare i suoi compiti, protetto da condizionamenti, interferenze e in piena indipendenza. In tal senso pure nella diversità dei vari assetti organizzativi è importante individuare una posizione per il RTPC che assicuri tali prerogative al suo lavoro. In particolare, nella esplicitazione del ruolo, compiti e responsabilità del RTPC dovranno essere specificati i seguenti elementi, al fine di declinare gli stessi in modo da rendere efficace ed effettivo lo svolgimento dell'incarico da parte del Responsabile:

- Adeguato incardinamento del RTPC nell'organizzazione, che garantisca autonomia, indipendenza e autorevolezza: deve essere precisato il rapporto diretto, relativamente alle sue funzioni, del RTPC con l'Organo di indirizzo politico che lo ha nominato.
- Accessibilità piena alle informazioni: sarebbe opportuno prevedere procedure che garantiscano un'acquisizione corretta, tempestiva e semplificata di dati, informazioni e documenti da parte del RPC, necessari allo svolgimento delle proprie funzioni.
- Attribuzione di adeguate risorse professionali: è necessario precisare che il RTPC deve essere dotato di una propria adeguata struttura che si occupi specificamente delle attività a lui poste in capo; la dotazioni organica va specificata in pianta organica, in termini di numero e di profilo professionale

QUESTIONI SPECIFICHE

1. **DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235**

Questioni inerenti l'articolo 7 (Incandidabilità alle elezioni regionali) in relazione all'articolo 3 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione) del d.lgs. 39/2013

L'articolo 7 del D. Lgs. 235/2012 dopo aver disciplinato al comma 1 una serie di ipotesi di incandidabilità alle elezioni regionali per fattispecie di reato accertate con sentenza condanna definitiva prevede al comma 2 che dette disposizioni *si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.*

In ordine al contenuto delle disposizioni in oggetto sarebbe opportuno una revisione normativa con riferimento a:

- ambito soggettivo di applicazione: l'articolo 7 del d.lgs. 235/2012 sembra avere un ambito soggettivo di applicazione (elezione o nomina di competenza regionale, compresa la nomina degli organi di controllo) diverso e più ampio rispetto a quello previsto dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013 il quale trova, invece, applicazione per i soli incarichi amministrativi;

- ambito oggettivo di applicazione: l'applicazione dell'articolo 7 presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna definitiva mentre l'articolo 3 l'esistenza di condanne non definitive;

- soggetto che contesta la nullità della nomina o elezione posto che l'articolo 7 del d.lgs. 235/2012 non statuisce nulla al riguardo mentre, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 39/2013, tale funzione viene attribuita al Responsabile per la prevenzione della corruzione;

- regime sanzionatorio. In entrambi i casi è prevista la nullità della nomina o elezione in caso di violazione della relativa normativa, ma solo ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 39/2013 è prevista l'applicazione di una sanzione nei confronti dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli. Tale discrasia appare irragionevole poiché nei casi più gravi (nomina in costanza di condanna definitiva) non è prevista alcuna sanzione a differenza dell'ipotesi di condanna non definitiva. Al contrario l'articolo 7 del d.lgs. 235/2012 dispone in caso di nullità la revoca dell'incarico da parte dell'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione, istituto che appare inconferente rispetto alla patologia della nullità da cui è affetto l'atto adottato in violazione della presente normativa. Ciò in quanto la revoca è un istituto la cui disciplina è collocata nell'ambito delle norme che presiedono il procedimento amministrativo, l'operatività del quale prescinde dai vizi di legittimità dell'atto amministrativo. Infatti la revoca, provvedimento di secondo grado, consente alla pubblica amministrazione di ritirare con efficacia non retroattiva un precedente provvedimento amministrativo *“per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico*

originario” laddove, diversamente, la nullità travolge gli effetti dell’atto *ex tunc* rendendolo incapace di produrre effetti.

2. DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Appare necessario un intervento eventualmente anche di carattere normativo volto a chiarire l’ambito di applicazione delle diverse definizioni di cui all’art. 1. In particolare:

- Art. 1, comma 2, lett. b): cosa deve intendersi con “comunque denominati”: in particolare se una società istituita con Legge regionale rientra nella fattispecie di cui alla lettera b) o alla lettera c).

- Art. 1, comma 2, lett. e): L’art. 1, c.2, lett. e), nel definire gli “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati” quali “cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente”, non chiarisce cosa debba intendersi per svolgimento “stabile” di attività di consulenza. Sarebbe opportuno un intervento normativo volto a chiarire la nozione di “svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente”, atteso che il carattere di stabilità non attiene alla fattispecie della consulenza. Va altresì chiarirsi quale sia l’ente a favore del quale la consulenza viene prestata, ossia se si debba intendere l’ente che procede al conferimento dell’incarico ovvero l’ente privato presso il quale il soggetto nominato andrà a svolgere il proprio incarico;

-Artt. 7, commi 1 e 2 e 4, c.1, lett. b): premesso che gli articoli citati si riferiscono all’ “ente pubblico ed ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, di livello provinciale o comunale”, ai fini della corretta applicazione delle norme, sarebbe opportuno che il legislatore fornisca una definizione dei rispettivi livelli regionale, provinciale e comunale, chiarendo in particolare se il livello territoriale (regionale, provinciale e comunale) vada ricondotto all’ambito operativo dell’ente ovvero riferito all’ente che conferisce l’incarico.

- Art. 12, comma 1: premettendo che, generalmente, in ambito regionale o delle provincie autonome gli incarichi e le cariche vengono date dallo stesso organo - Giunta regionale/provinciale -, si segnala l’esigenza di chiarire se c’è incompatibilità fra un incarico dirigenziale nell’amministrazione regionale e la carica di componente dell’organo di indirizzo di un ente pubblico regionale, oppure fra un incarico dirigenziale in un ente pubblico strumentale della regione e la carica di componente dell’organo di indirizzo di altro ente pubblico regionale.

- si segnala la necessità di chiarire se gli amministratori di enti pubblici vigilati e di diritto privato controllati siano o meno assoggettati all’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conferibilità all’atto di conferimento dell’incarico, e di assenza di cause di incompatibilità a cadenza annuale. Infatti l’allegato alla delibera CIVIT 50/2013 prevede la pubblicazione tempestiva delle dichiarazioni rese anche da tali soggetti; tale obbligo viceversa non appare previsto dal dlgs 39/2013.

-Appare necessario un intervento di carattere normativo volto a chiarire l'ambito soggettivo di applicazione della definizione di “incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni” con riferimento ai dirigenti di enti e aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

Considerato infatti che, con riguardo alle fattispecie di cui agli articoli 5, 8, 10 e 14, l'ambito soggettivo è espressamente definito in relazione agli incarichi di vertice di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario, si rende necessario definire cosa debba intendersi ogni qualvolta si fa riferimento a “incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni”.

Nell'ambito del SSN, secondo i CCNL in vigore, devono essere inquadrati esclusivamente come dirigenti tutti i medici e i veterinari, oltre a varie altre figure professionali di tipo sanitario quali, ad esempio, psicologi e fisici. Oltre a dirigenti medici, veterinari e sanitari, gli organici comprendono figure professionali dirigenziali di tipo amministrativo, tecnico e professionale.

Ai dirigenti medici, veterinari, sanitari, professionali, tecnici e amministrativi vengono conferiti incarichi dirigenziali, differenziati e graduati, secondo le previsioni normative, contrattuali e dei regolamenti di enti e aziende sanitarie.

I riflessi della definizione dell'ambito soggettivo di applicazione sono di tutta evidenza nel caso specifico dell'art. 3, comma 1, lett. c), con particolare riferimento alla inconfiribilità di incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Sono altrettanto evidenti le ricadute di tale definizione anche in relazione ad altre disposizioni emanate con riferimento alla normativa in materia di contrasto alla corruzione, quale l'art. 13, comma 1, DPR 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) nella parte in cui stabilisce che “il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla Legge”.

Conseguenze delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013: problematiche inerenti la disciplina dell'art. 18.

La questione attiene all'individuazione dell'organo competente a dichiarare la nullità della nomina. La norma, infatti, presuppone la sussistenza di una dichiarazione di nullità ma nulla dice in merito all'organo competente a pronunciarla, se trattasi dell'organo che ha adottato l'atto o di altro organo interno o esterno all'amministrazione. In presenza di tali dubbi interpretativi si rende necessario un intervento modificativo delle disposizioni in esame.

In considerazione di quanto qui rilevato sarebbe opportuno valutare la trasformazione dell'istituto della nullità in quello dell'annullabilità dell'atto sempre ad opera dell'organo che ha posto in essere l'atto di nomina stesso.

3. *DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33*

Si sottolinea la considerazione che l'eccessiva proliferazione degli obblighi di trasparenza e la non chiara ripartizione delle funzioni posti dalla normativa vigente rischiano di ostacolare l'accessibilità totale alle informazioni ed ai documenti da parte dei cittadini, che costituisce invece la finalità sottesa alla disciplina sulla trasparenza. Si propone, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti e razionalizzazione degli obblighi di trasparenza, che vengano definiti modelli e criteri specifici per le Regioni con anche una ripartizione chiara dei ruoli e degli obblighi di pubblicazione in capo alle stesse.

In particolare si pone l'esigenza di razionalizzare gli obblighi di trasparenza ex d.lgs. 33/2013 rispetto agli obblighi sanciti a scopi diversi e previsti da altre norme, tra cui lo stesso d.lgs. 39/2013.

Infatti gli adempimenti del d.lgs.33/2013 si sono sommati a una stratificata serie di obblighi disposti di volta in volta da numerose norme. Ferme restando le diverse finalità delle varie pubblicazioni sui siti istituzionali, si ritiene necessario dare razionalità al sistema arrivando ad un "testo unico" degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Un altro elemento di carattere generale da affrontare prima di entrare nel merito dei singoli articoli è l'alleggerimento/esclusione per i soggetti di minore dimensione degli obblighi di adozione di piani e di pubblicazione di dati e informazioni. Si consideri la possibilità di esentare gli enti di piccola dimensione da alcuni obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione, individuando gli enti da esentare in base al numero di dipendenti e/o in base al totale di bilancio.

Si enunciano, a titolo esemplificativo, alcune delle criticità riscontrate in sede di applicazione del d.lgs. 33/2013:

- **Articolo 7:** con riferimento all'obbligo di pubblicazione dei dati in formato aperto sarebbe auspicabile precisare che tale obbligo sussiste solo nei casi in cui il documento sia generato dall'amministrazione che pubblica o nei casi in cui l'amministrazione sia in condizione di farselo produrre in formato aperto.

- **Articolo 9:** si evidenzia l'esigenza di avere indicazioni circa l'applicazione dell'art. 9, comma 2, d.lgs. 33/2013 con riferimento al punto 7.a delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", emesse dal Garante Privacy con deliberazione del 15 maggio 2014. Il Garante Privacy ha rilevato la necessità di evitare l'accesso generalizzato ai documenti contenenti dati personali ovvero la loro anonimizzazione, dopo

il periodo obbligatorio di pubblicazione ex art. 8, comma 3, d.lgs. 33/2013 e il trasferimento degli stessi nella sezione Archivio ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. stesso. Si chiede di chiarire se l'indicazione del Garante Privacy possa porsi in conflitto con quanto definito all'art. 9, comma 1, d.lgs. 33/2013 (circa il divieto di disporre filtri o limiti all'indicizzazione dei dati, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari) o se invece le soluzioni proposte siano comunque compatibili con il dettato normativo.

- **Articolo 11:** prevede, al comma 2 lett. b), che *La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 (ovvero l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto delegato) si applica anche: agli enti di diritto privato in controllo pubblico limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*; non essendo chiaro cosa si intende per "attività di pubblico interesse", si chiede che venga definito e chiarito il perimetro di tali attività per consentire l'assolvimento puntuale degli obblighi di pubblicità, non solo degli enti in argomento, ma, più in generale, delle PPAA.

- **Articolo 14, c. 1, lett. f) e c. 2:** come già anticipato in termini generali è necessario razionalizzare gli obblighi di pubblicazioni disposti dal legislatore. In particolare si ravvisa un'incoerenza tra le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del d.lgs. 33/2013. In particolare l'art. 14, comma 1, lett. f) prevede che le amministrazioni pubblichino, tra l'altro, le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 441/1982 limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, mentre il comma 2 del medesimo articolo statuisce che le stesse pubblichino i dati cui al comma 1 per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Il contrasto nasce dal momento che l'esplicito richiamo operato dal comma 1, art. 14 d.lgs. 33/2013 all'art. 4 della l. 441/1982, sembrerebbe evidenziare la volontà del legislatore di rendere accessibile la situazione patrimoniale del soggetto cessato e quella patrimoniale e reddituale del suo coniuge e dei suoi parenti anche nella fase successiva alla scadenza dell'incarico. Tuttavia le disposizioni contenute al successivo comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 33/2013, escludendo espressamente la pubblicazione dei dati di carattere patrimoniale nell'arco temporale successivo alla cessazione dell'incarico, rilevano invece la volontà legislativa di impedire una permanenza della pubblicazione delle informazioni di carattere patrimoniale del soggetto e di carattere patrimoniale e reddituale del coniuge e dei parenti successivamente alla data di cessazione dell'incarico. Sarebbe opportuno un intervento normativo volto a condurre a coerenza la disciplina posta dall'art. 14.

- **Articolo 14, c. 1 lett. f):** L'introduzione nell'ordinamento giuridico di tale norma, che dispone la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei componenti gli organi di indirizzo politico la cui acquisizione era già prevista dalla Legge 441/1982 ai fini della loro pubblicazione sul

bollettino ufficiale della Regione, impone una riflessione circa la contestuale vigenza di due normative che disciplinano la medesima materia ma che solo in parte sono sovrapponibili atteso che per i cessati dall'incarico in forza della l. 441/1982 permane un obbligo di pubblicazione della situazione patrimoniale del cessato e del coniuge sul bollettino ufficiale della Regione che, tuttavia, sembra esclusa dal d.lgs. 33/2013. Considerato che la finalità a cui rispondono i succitati atti normativi è essenzialmente identica e si sostanzia nella pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive, si ritiene opportuno un intervento legislativo che superi le incoerenze attualmente sussistenti tra le due discipline anche al fine di porre fine alla confusione di tipo organizzativo che genera la contemporanea vigenza di normative contrastanti.

- **Articolo 47, comma 1:** la norma introduce un regime sanzionatorio correlato alla violazione di specifici obblighi relativi alla comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art. 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado. Parimenti l'articolo 2, c. 1, lett. f) del d.l. 174/2012 aveva già imposto alle Regioni di stabilire sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi indicati. Conseguentemente si vengono a configurare due diversi regimi sanzionatori per le medesime violazioni. Segnatamente l'articolo 47 genericamente dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria determinata in un minimo di 500 euro ed un massimo di 10.000 a carico del responsabile della mancata comunicazione in caso di mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 concernenti la situazione patrimoniale anche del coniuge e dei parenti del secondo grado. Premesso che l'articolo 8 della Legge 24.11.1981, n. 689 esclude il cumulo delle sanzioni per la violazione di diverse disposizioni operata con un'unica condotta e che il sistema sanzionatorio, già dettagliatamente regolamentato dalle leggi regionali di recepimento del d.l. 174/2012, sarebbe opportuno un intervento normativo chiarificatore.

- **Articolo 47, comma 3:** Fermo restando quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 144/2014 nella parte in cui riserva all'Autorità l'individuazione con successiva delibera dell'autorità amministrativa di cui all'articolo 47 del d.lgs. 33/2013, in considerazione della peculiare autonomia di rilevanza costituzionale di cui godono le Regioni si ritiene opportuno un intervento legislativo che affidi alle Regioni il potere di individuare la suddetta autorità sulla base di parametri e criteri predeterminati oppure che si demandi ad apposita intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali la definizione di criteri e direttive utili per l'individuazione dell'autorità in questione nel rispetto dell'autonomia regionale. Peraltro sulla materia è intervenuta la deliberazione ANAC 10/2015, apportando significative modifiche alle indicazioni già individuate nella delibera 66/2013 e ponendo rilevanti problemi di ricostruzione giuridica della fattispecie, delle fonti e delle

competenze dei soggetti chiamati a intervenire sulle procedure sanzionatorie. Tali aspetti saranno analizzati distintamente dalle Conferenze.

4. ULTERIORI QUESTIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012

Corretto svolgimento del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lett. e) del l. 190/2012

La questione riguarda le diverse modalità esecutive messe in atto dalle amministrazioni e della criticità rilevata derivante dalla mancata definizione del grado di parentela/affinità tra i soggetti interni ed esterni all'Amministrazione a cui la norma fa riferimento; considerato che le dichiarazioni dovrebbero essere rese da ogni singolo titolare, amministratore, socio e dipendente dei soggetti esterni o in alternativa rese dal legale rappresentante per tutti i soggetti richiamati, l'adempimento risulta complesso e gravoso soprattutto in caso, ad esempio, di imprese con un elevato numero di collaboratori/dipendenti. Si chiede di indicare se vi sono limiti precisi entro i quali sviluppare la discrezionalità delle previsioni del PTPC.

In relazione agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 53, comma 14, secondo periodo d.lgs 165/2001, come modificato dalla l. 190/2012, dovranno essere condotti approfondimenti in ordine a:

a) ambito di applicazione della norma. Va chiarito se l'obbligo di pubblicare *“l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi”* riguardi solo i consulenti (come deducibile dalla lettera della norma, che, negli altri casi, si riferisce espressamente ai collaboratori esterni e ai consulenti) *ovvero* si applichi anche ai collaboratori esterni e tra questi anche:

- i. ai prestatori di opera occasionale (per esempio docenti che svolgono un solo giorno di formazione tecnica in house);
- ii. ai collaboratori assunti con contratto fiduciario per le esigenze dei gruppi consiliari per attività non istituzionalizzate, su richiesta dei presidenti dei gruppi stessi,

b) pubblicazione dell'attestazione del responsabile del procedimento circa la verifica dell'insussistenza di conflitto d'interesse in capo al consulente *ovvero* la dichiarazione del consulente in merito all'insussistenza di conflitto d'interesse, in considerazione delle diverse modalità di assolvimento degli obblighi messe in atto dalle pubbliche amministrazioni.

Roma, 25 marzo 2015